



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 5 e 8;

**VISTO** il *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*, emanato con D.R. n. 2993 del 23/09/2013;

**RITENUTO** opportuno modificare il sopra citato Regolamento di Ateneo al fine di meglio disciplinare le procedure volte all'erogazione ed alla gestione del finanziamento delle iniziative culturali e sociali promosse dagli studenti, con particolare riguardo a: qualificazione dei soggetti che possono avanzare la richiesta di erogazione dei predetti finanziamenti; modalità di esame e selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento; modalità di rendicontazione delle iniziative realizzate e delle spese sostenute;

**VISTE** le Delibere n. 37 e n. 20 del 26/10/2017 con le quali, rispettivamente, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole ed il Senato Accademico ha approvato le modifiche del sopra citato *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*, con gli emendamenti proposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti e dalla Commissione Didattica e riportati in allegato alle citate Delibere quale parte integrante delle stesse;

## DECRETA

Il *Regolamento per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti*, emanato con D.R. n. 2993 del 23/09/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università. e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2993 del 23/09/2013.

**IL RETTORE**  
**Gaetano MANFREDI**

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*  
Il Dirigente della Ripartizione: dott. *Giuseppe Festinese*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari*  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio dott. *Antonio Nasti*



## REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI PROPOSTE DAGLI STUDENTI

### ARTICOLO 1

L'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente regolamento.

Con i fondi di cui al precedente comma possono essere finanziati convegni, tavole rotonde, giornali, pubblicazioni di alto livello culturale, incontri di studio anche con studenti di altre sedi per dibattere temi di interesse comune e per lo svolgimento di iniziative volte a contribuire alla formazione culturale ed alla maturazione personale degli studenti universitari, favorendo anche occasioni di socializzazione e di confronto fra tutte le componenti del mondo universitario: concerti, spettacoli cinematografici, teatrali e mostre.

### ARTICOLO 2

La richiesta di finanziamento può essere presentata esclusivamente da associazioni studentesche universitarie iscritte all'Albo dell'Ateneo.

Le richieste di finanziamento di iniziative ed attività culturali e sociali dovranno essere redatte, a pena di esclusione, secondo quanto prescritto nel bando di concorso.

Il bando verrà emanato entro la data del 30 maggio, di ciascun anno, con decreto del Rettore e predisposto in conformità a quanto disposto nel presente regolamento e sulla base dei criteri determinati dalla Commissione di cui al successivo art.3

Il bando è reso pubblico sul sito web di Ateneo.

### ARTICOLO 3

Le domande di finanziamento di iniziative ed attività culturali e sociali sono esaminate da un'apposita Commissione al fine della presentazione al Consiglio di Amministrazione della proposta di assegnazione dei finanziamenti.

La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione nonché da pari numero di docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

Il Rettore, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio degli Studenti, integra la Commissione nominando due membri tra i docenti del Senato Accademico e due membri tra i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico.

La Commissione sceglie il Presidente tra i docenti membri del Consiglio di Amministrazione che la compongono.

Le sedute della Commissione sono valide quando intervengano almeno i due terzi dei componenti della Commissione stessa.

La Commissione delibera validamente col voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti. In caso di parità dei voti il voto del Presidente vale il doppio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendolo fra i funzionari dell'Università, un segretario della Commissione che svolgerà le funzioni di verbalizzante delle riunioni della Commissione stessa.

### ARTICOLO 4

I contributi, le sponsorizzazioni e le collaborazioni ottenute da enti esterni, che comunque non devono condizionare l'originalità e la piena autonomia delle iniziative, dovranno essere approvati dalla Commissione di cui all'art. 3 e pertanto dovranno essere dichiarati nella richiesta di finanziamento.



In tale ipotesi sia il materiale pubblicitario relativo alle iniziative (locandine, volantini, pubblicazioni, etc.), sia l'eventuale realizzazione di giornali e siti WEB dovranno recare la dicitura "con il contributo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II", nonché quella relativa all'eventuale contributo e/o patrocinio degli altri enti pubblici e/o privati finanziatori e/o logo degli stessi, salvo diversa e motivata determinazione di questi ultimi. Non potrà essere utilizzato, in altre forme o diciture, il nome dell'Ateneo e neppure il logo.

Nel caso in cui il finanziamento proposto dalla Commissione non risultasse sufficiente a coprire il costo dell'iniziativa proposta, la richiesta ad utilizzare contributi di Enti esterni, specificandone l'ammontare e la provenienza, potrà essere presentata alla Commissione, per l'approvazione, anche in un secondo momento, purché prima della realizzazione dell'iniziativa e autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, prima della realizzazione dell'iniziativa.

Nel caso in cui con il finanziamento concesso vengano acquistati beni non di consumo, essenziali per lo svolgimento della manifestazione finanziata, gli stessi beni, una volta conclusa la manifestazione stessa, vanno consegnati, a cura del Presidente dell'Associazione proponente l'iniziativa ed in perfetta efficienza, all'Amministrazione Universitaria che li destinerà alla Presidenza della Scuola di appartenenza del Presidente dell'Associazione proponente l'iniziativa. La Presidenza provvederà agli adempimenti amministrativi di rito.

Le iniziative dovranno svolgersi nelle strutture di Ateneo e durante il regolare orario delle attività universitarie. Scelte differenti dovranno essere motivate nella richiesta di finanziamento e verranno approvate dalla Commissione Consiliare solo se l'Ateneo non dispone dei locali necessari. La determinazione del contributo da erogare verrà effettuata anche tenendo conto dell'uso di locali messi a disposizione dall'Ateneo per lo svolgimento dell'iniziativa.

## ARTICOLO 5

Non saranno ammesse al finanziamento le domande che:

- siano consegnate oltre il termine previsto nel bando di concorso;
- siano redatte in modo difforme da quanto prescritto nel bando di concorso;
- siano relative ad iniziative che si configurino come sostitutive di quelle curricolari e di supporto alla didattica svolte dall'Ateneo, o che ad esse si sovrappongono;
- siano relative ad iniziative aventi un evidente scopo di lucro;
- siano relative ad iniziative non realizzate in via esclusiva o prevalente dalle associazioni studentesche.

Le iniziative che prevedano una selezione degli studenti partecipanti dovranno indicare chiaramente i criteri e le modalità della selezione che dovranno parimenti venire indicate nella pubblicità dell'iniziativa stessa.

## ARTICOLO 6

Le iniziative saranno valutate singolarmente e quindi comparate tra di loro in base ai criteri di seguito elencati, in ordine di priorità:

1. valutazione della singola iniziativa presentata che tenga conto:

- della qualità della proposta, anche in considerazione degli obiettivi e dei risultati attesi esposti nella richiesta di finanziamento e della sua corrispondenza alle finalità istituzionali dell'Università come fattore di promozione sociale e di acquisizione di conoscenze che permettano la crescita dell'autonomia dell'individuo garantendone una vasta e libera formazione culturale;
- dell'interesse culturale della proposta stessa;
- della compatibilità e congruità economica della proposta;
- del numero dei partecipanti all'Associazione nonché del numero dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio di afferenza dei partecipanti;



- della rilevanza in termini di fruibilità da parte degli studenti e capacità di coinvolgimento della popolazione studentesca;
- della rilevanza organizzativa consistente nella capacità della proposta di descrivere in modo sufficientemente dettagliato le diverse fasi dell'iniziativa stessa, le modalità di svolgimento ed il razionale impiego delle risorse finanziarie, tenendo conto della sua reale attuabilità.

2. Valutazione della capacità dell'associazione di realizzare iniziative a favore della popolazione studentesca prendendo in considerazione:

- la correttezza delle spese eventualmente effettuate nell'anno precedente in relazione all'ammontare del finanziamento complessivo ricevuto;
- la completezza ed esaustività di eventuale rendicontazione presentata per l'anno precedente.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei criteri precedenti, le modalità di attribuzione del punteggio, il punteggio complessivo minimo per accedere al finanziamento, i criteri per la quantificazione del finanziamento da attribuire a ciascuna iniziativa approvata (anche quelle risultanti da fusione o a gruppi di iniziative approvate proposte dalla medesima associazione), sono specificati nel bando.

La Commissione può adottare all'unanimità ulteriori criteri di valutazione che verranno indicati nel bando.

Nell'esprimersi sulle richieste presentate la Commissione si riserva la facoltà di proporre la fusione di iniziative che trattino temi affini.

## ARTICOLO 7

L'esito della valutazione delle richieste di finanziamento dal quale risultino le assegnazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, viene reso pubblico sul sito web di Ateneo entro i termini previsti dal bando. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti interessati possono far pervenire alla Commissione osservazioni e proposte, a condizione che le stesse non abbiano ad oggetto la valutazione di merito, di competenza esclusiva della Commissione.

L'esame e la valutazione dei rilievi di cui si è detto sono di competenza della Commissione di cui all'art. 3. La Commissione risponde entro 30 giorni.

## ARTICOLO 8

La Commissione propone al Consiglio di Amministrazione l'elenco delle iniziative da finanziare e l'importo dei relativi finanziamenti. Il Consiglio adotta le conseguenti delibere. L'elenco delle iniziative ammesse al finanziamento, con i relativi importi finanziati e punteggi ottenuti, e delle iniziative non finanziate con i punteggi ottenuti, viene reso pubblico sul sito web di Ateneo unitamente ad una sintesi descrittiva di ciascuna iniziativa finanziata.

Il bando indica il termine entro il quale l'Amministrazione renderà pubblica la ripartizione dei finanziamenti deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 9

Le iniziative finanziate dovranno espletarsi non prima della data di pubblicazione della graduatoria e concludersi entro 10 mesi dalla data di pubblicazione della stessa, pena decadenza dal finanziamento concesso e restituzione delle somme eventualmente corrisposte in anticipo.

Al fine di consentire la massima partecipazione degli studenti universitari cui sono rivolte, e alla Commissione di verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative finanziate, il Presidente dell'Associazione dovrà comunicare alla Commissione, almeno dieci giorni prima della data fissata, il programma delle attività, data, orari e luogo di svolgimento dell'iniziativa, pena decadenza dal finanziamento concesso o nei termini di cui al comma 4 dell'art.11 in caso di richiesta di anticipo del contributo.

La Commissione, ove lo ritenga necessario incarica uno dei suoi componenti per il monitoraggio e controllo di singole iniziative.





## ARTICOLO 10

Le associazioni studentesche universitarie sono tenute a rendicontare le iniziative realizzate e le spese sostenute con il finanziamento ricevuto. La rendicontazione deve essere obbligatoriamente presentata sia in forma cartacea che on line compilando la relativa modulistica che sarà resa disponibile sul portale di Ateneo in sede di pubblicazione del bando. I rendiconti devono essere:

- puntuali e dettagliati;
- corredati di tutti i documenti di spesa in originale conformi al preventivo presentato di cui al successivo art. 12 e da cui risulti la coerenza tra la spesa sostenuta e l'iniziativa svolta e con chiarezza sia il dettaglio della spesa (oggetto, quantità, prezzo unitario, etc.) sia il riferimento all'iniziativa, sia l'avvenuto pagamento, nonché il rispetto dei vincoli posti nel bando;
- corredati di una relazione dettagliata e documentata illustrativa dell'iniziativa stessa, delle forme di pubblicità adottate e dei risultati ottenuti unitamente ad una copia di tutti i materiali prodotti (atti, locandine, CD, articoli, etc) in originale che attestino l'avvenuto svolgimento delle iniziative.

La documentazione delle spese dovrà essere presentata nel rispetto delle linee guida allegate al bando che, in modo esemplificativo e non esaustivo, riporteranno indicazioni utili sui documenti di spesa da presentare per le varie tipologie di iniziative.

I rendiconti devono essere presentati entro 30 giorni dalla conclusione delle iniziative.

L'irregolarità nella gestione dei fondi costituisce motivo di cancellazione dall'Albo dell'Ateneo delle associazioni studentesche iscritte, ai sensi di quanto stabilito dal relativo regolamento istitutivo, e comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non validamente spese.

## ARTICOLO 11

A fronte del contributo assegnato il Presidente dell'Associazione dovrà formulare l'articolato di spesa, nell'ambito delle voci di spesa indicate nella domanda di finanziamento, nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso nonché nel rispetto di quanto previsto nel bando di concorso, in particolare degli eventuali tetti massimi previsti per determinate voci di spesa.

L'articolato di spesa deve essere consegnato all'Ufficio Affari Generali che provvederà a inoltrarlo, dopo la verifica, all'Ufficio Contabilità competente.

L'erogazione dei contributi assegnati per ciascuna iniziativa sarà effettuata dall'Ufficio Contabilità competente all'Associazione, con le seguenti modalità:

- a) il **60%** del contributo sarà erogato almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa su richiesta del Presidente dell'Associazione e dietro presentazione dei preventivi di spesa per l'importo totale finanziato, corrispondenti alle voci di cui all'articolato di spesa presentato all'Ufficio Affari Generali;
- b) il restante **40%** sarà erogato a conclusione dell'iniziativa e a seguito della presentazione della documentazione di cui al precedente art. 10 nei limiti del finanziamento concesso e fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, nonché a seguito della valutazione positiva da parte della Commissione sugli aspetti qualitativi e sulla conformità della relazione presentata rispetto all'iniziativa approvata e delle necessarie verifiche di regolarità di gestione dei fondi da parte dell'Ufficio Contabilità competente.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo alla relativa richiesta il Presidente dell'Associazione deve allegare il programma di attività con la specificazione della data, orario e luogo di svolgimento dell'iniziativa di cui all'art.9.

Il mancato rendiconto entro i termini e con le modalità previste all'art.10 comporterà la restituzione totale di quanto percepito e la cancellazione dall'Albo dell'Ateneo delle associazioni studentesche universitarie.





In caso di omessa restituzione, di cui al precedente articolo 10 ed al precedente comma, l'Ateneo attiverà nei confronti dell'Associazione le procedure per il recupero della somma erogata.

L'associazione nei cui confronti si sia proceduto ai sensi del periodo precedente non potrà presentare richiesta di iscrizione all'Albo e conseguentemente richiesta di finanziamento per il tempo indicato nel regolamento istitutivo dell'Albo delle Associazioni studentesche universitarie.

I fondi destinati ad iniziative che risulteranno non essere state svolte, compresi quelli già maturati alla data del decreto di emanazione del presente regolamento, verranno accantonati ed andranno ad incrementare l'ammontare del fondo destinato allo svolgimento delle attività previste dal Regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs.68/2012, con particolare riferimento alle attività di collaborazione, disciplinate dall'art.1, a carattere generico lettere a) e d) e a carattere mirato lettere a) e c).

## ARTICOLO 12

L'eventuale cofinanziamento delle iniziative da parte di altri Enti o Università viene disciplinato caso per caso con apposito atto convenzionale tra l'Università Federico II e i finanziatori.

## ARTICOLO 13

L'Associazione è responsabile per i danni cagionati a terzi, all'Amministrazione e al personale universitario nello svolgimento dell'iniziativa finanziata.

In particolare l'Associazione è responsabile:

- a) degli eventuali danni cagionati all'Università a seguito di furto, sottrazione, perdite riguardanti beni utilizzati, nonché dei danni cagionati alle strutture ed attrezzature universitarie durante la realizzazione delle iniziative, il cui costo verrà detratto dal finanziamento assegnato con conseguente restituzione di quanto già erogato, salvo eventuali maggiori danni da risarcire;
- b) degli infortuni delle persone che concorreranno alla realizzazione delle iniziative non appartenenti all'Ateneo;
- c) dell'adempimento degli obblighi fiscali previsti dalle vigenti leggi; pertanto, le Associazioni dovranno munirsi, laddove necessario, delle prescritte autorizzazioni, incluse quelle della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), cui dovranno rivolgersi direttamente.

In ogni caso l'Università si riserva il diritto di recuperare, dall'Associazione proponente, somme che sia stata costretta a corrispondere a terzi, a titolo di risarcimento o a qualsiasi altro titolo, in connessione con l'iniziativa.

## ARTICOLO 14

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e del bando, delle disposizioni del codice civile che disciplinano la rappresentanza dell'Associazione, nonché la violazione dell'obbligo di dover agire nei confronti dell'Università con la diligenza del buon padre di famiglia, del divieto di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Università Federico II, comportano la perdita del finanziamento concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, nonché la cancellazione dall'Albo dell'Ateneo delle Associazioni studentesche universitarie e conseguentemente l'esclusione dalla fruizione di contributi per il tempo indicato nel regolamento istitutivo dell'Albo predetto.

## ARTICOLO 15

In sede di prima applicazione del presente Regolamento il bando di concorso per il finanziamento delle attività culturali e sociali proposte dagli studenti prevederà che la richiesta di finanziamento venga presentata da Associazioni studentesche unitamente alla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo Federico II secondo le prescrizioni di cui al relativo Regolamento.





Le Associazioni che ottengono l'iscrizione all'Albo potranno gestire il finanziamento assegnato in base alle prescrizioni del presente Regolamento.

Le attività finanziate ad Associazioni che in risposta al bando presentano, a giudizio della Commissione, correttamente tutta la documentazione richiesta dall'art.4 del Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo Federico II, con la sola eccezione della certificazione di registrazione all'Agenzia delle Entrate, verranno affidate ad un centro di spesa dell'Università indicato espressamente nel bando.

L'iscrizione all'Albo e/o la valutazione positiva della Commissione di cui al precedente comma costituiscono condizione per concorrere all'assegnazione di contributi per le attività sociali e culturali proposte.

Il bando di cui al presente articolo verrà proposto dalla Commissione, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore, unitamente alle linee guida per lo svolgimento delle attività culturali e sociali proposte dagli studenti, nonché per la presentazione del piano finanziario, della rendicontazione ed il rimborso delle spese per le attività medesime.